

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore 07 – **Decreto Dirigenziale n. 71 del 3 settembre 2010 – L.R. n. 54/85 e s.m. ed i. – P.R.A.E. – Prosecuzione dell'attività di coltivazione e recupero ambientale ai sensi dell'art. 25 comma 14 delle NdA del PRAE della cava di argilla sita in Montesarchio (BN) alla località Tora Tre Ponti - Foglio 23 – P.IIIa 55 e Foglio 24 - particelle 72 – 211 (ex p.IIIa 139) – 110 – 88 – 87 – 86 – 85 – 84 – 173 (ex p.IIIe 83 – 137 – 57 – 129 – 56 – 54) – 55 – 53, già autorizzata con Decreti Dirigenziali n. 1187 del 15.05.2001 e n. 154 del 4.12.2006 - Società LATERMONT a r.l. - Rappresentante legale Filippo Fantini -Partita I.V.A.: 02207230711**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO CHE

- la Società Latermont, già autorizzata con D.D. n.1187 del 15.05.2001 ai sensi dell'art.36 della L.R. 54/85, inoltrò a questo Settore, in data 3.03.2005, istanza di proroga, acquisita al protocollo regionale n.198022 del 7.03.2005, chiedendo anni 20 per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale in relazione alla potenzialità del giacimento stimata in mc. 2.280.000;
- in esito all'istruttoria d'ufficio, questo Settore, con D.D. n. 50 del 23.3.2006, rigettò la predetta istanza di proroga del 3.03.2005, adducendo come motivazione sostanziale quella di assenza del parere VIA favorevole;
- con ricorso n. 3749 del 20.5.2006, la Società Latermont impugnò il predetto D.D. n. 50/06 innanzi al T.A.R. Campania che, a sua volta, pronunciandosi con Ordinanza n. 1960 del 6.7.2006, accolse la domanda incidentale di sospensione, prescrivendo all'Amministrazione regionale di darne esecuzione;
- pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 154 del 4.12.2006, la Società Latermont a r.l. fu autorizzata all'attività estrattiva e recupero ambientale fino al 31.03.2007, limitandosi così, in relazione alla normativa vigente – art. 89 comma 16 delle NdA del PRAE, il periodo di tempo effettivo richiesto con l'istanza di proroga del 2005;
- la Società Latermont, richiamando proprio l'istanza del 2005, ha riproposto in data 30.10.2007 - prot. reg. n. 928965 del 2.11.2007, un'ulteriore istanza di proroga, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 54/85;
- con nota n. 938757 del 6.11.2007, si è data comunicazione, ai sensi della legge 241/90 e s.m. ed i., dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con nota del 3.12.2007 - prot. regionale n. 1032535 del 4.12.2007, che faceva seguito a lettere di analogo contenuto, la Società LATERMONT comunicava, ai sensi dell'art. 25 - comma 8 del D. Lgs. n. 624/96, l'assenza di infortuni in cava;
- in riscontro, questo Settore, con nota n. 1092948 del 21.12.2007, precisava che l'autorizzazione di cui al D.D. n. 154/2006 risultava scaduta al 31.03.2007 e che, pertanto, non trovava alcuna giustificazione la comunicazione di infortuni in cava, la quale lasciava presupporre un'attività di cava in corso non consentita;
- la nota n. 1092948/2007 veniva impugnata innanzi al TAR Campania dalla Società Latermont con domanda incidentale di sospensione per motivi aggiunti nel ricorso n. 3749/2006;
- il TAR Campania, con Ordinanza n. 1209 del 17.04.2008, accoglieva la suddetta domanda considerando che *“il ricorso non appare manifestamente infondato quanto alla necessità che l'Amministrazione procedente esiti previamente le istanze formulate dalla ricorrente, anche ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 54 del 1985”*, comunicando all'Amministrazione stessa di darne esecuzione;
- con nota n. 561041 del 30.06.2008, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, si è data comunicazione dei motivi ostativi di accoglimento dell'istanza di proroga presentata in data 30.10.2007 in relazione al fatto che l'art. 89 – comma 16 delle Norme d'Attuazione del PRAE dispone che *“le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e s.m.i., comprese quelle già prorogate al 30 giugno 2006 ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15, perdono efficacia alla data del 31 marzo 2007”*; di seguito è stato adottato il D.D. di rigetto dell'istanza n. 83 del 17.09.2008;
- la Società LATERMONT, in data 09.12.2008 – prot. reg. n. 103981 del 12.12.2008, ha inoltrato la richiesta di prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 14/08, chiedendo di poter proseguire l'attività estrattiva fino alla data del 30.06.2010, nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed in conformità del progetto approvato con D.D. n. 154/2006;

- questo Settore, con D.D. n. 101 del 1.12.2009, ha rigettato la predetta istanza di prosecuzione in quanto la Società non ha ottemperato alle richieste di integrazione atti avanzate dall'Ufficio, concernenti, tra l'altro, l'acquisizione del parere circa l'assoggettabilità o meno alla VIA;
- intanto, in data 20.07.2009 – prot. reg. n. 658984 del 21.07.2009, la società LATERMONT aveva inoltrato a questo Settore specifica istanza con la quale aveva chiesto e comunicato testualmente: *“che la Regione Campania ritiri in autotutela gli atti con i quali ha disposto la chiusura della cava Latermont per ritenuta scadenza del regime transitorio posto dall'art. 36 L.R. 54/85 alla data del 31/03/2007 e consenta la ripresa dell'attività sulla scorta del progetto assentito ai sensi del detto articolo e nel rispetto del relativo cronoprogramma. Nel contempo si preannuncia la presentazione del progetto di aggiornamento del titolo pregresso nei termini previsti dall'art. 25 delle NTA”*;
- a fronte di detta istanza, con nota n. 722012 del 11.08.2009, si è comunicato, ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della legge 7.08.1990 n. 241, l'avvio del procedimento amministrativo;
- in esito ad una iniziale istruttoria, l'Ufficio ha concluso, poi, per il rigetto dell'istanza, adottando il provvedimento n. 595356 del 12.07.2010 con il quale sono stati comunicati, ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90 e s. m. ed i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del 20.07.2009, ritenendo, nella sostanza, la cava “non autorizzata” in base:
 - all'interpretazione data alla Direttiva del Settore Cave prot. n.405263 del 13.05.2010 che al punto 2.2 precisava che *“nessuna disposizione del PRAE può essere interpretata nel senso di consentire l'esercizio o la prosecuzione di attività estrattive in mancanza di specifica autorizzazione(o concessione) in corso di validità, dal momento che tale interpretazione risulterebbe in contrasto con l'art.4 della L.R.54/85”*;
 - a quanto riportato nella Sentenza TAR Campania n. 1561 del 23.03.2010 che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso principale n.3749/2006 e l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti, dirimendo la generale questione del contenzioso amministrativo instauratosi con la Società il cui iter è stato innanzi descritto;
- a fronte di tale comunicazione, in data 26.07.2010 - prot. reg. n. 635661, la società ha fatto pervenire le proprie osservazioni che si sostanziano nel dichiarare non rispondente al vero *“che la cava Latermont debba ritenersi non autorizzata al fine della rivisitazione del progetto ai sensi dell'art.25 comma15 del PRAE”*;
- le predette osservazioni espongono anche alcune argomentazioni che si riportano testualmente, ritenute significative ai fini delle valutazioni per l'adozione del provvedimento definitivo:
 - *“ a) la vicenda autorizzatoria afferente alla domanda di prosecuzione ex art. 36 L.R.54/1985 non ha trovato compiuta definizione in quanto i decreti autorizzatori rilasciati nel 2001 e nel 2003 non hanno fissato una data per l'ultimazione dei lavori, ma hanno assentito in via provvisoria – e per un periodo limitato – un progetto il cui cronoprogramma richiede tempi ben più lunghi..... omissis...”*
 - *“ d) la perdurante vigenza del regime transitorio (ed il diritto dell'esponente di avvalersene) è stata riconosciuta dalle deliberazioni di G.R., vincolanti per l'ufficio provinciale, che, considerando attiva ed autorizzata la cava latermont, hanno delimitato un apposito comparto estrattivo al suo servizio ai sensi delle norme innanzi richiamate. Ed è fondamentale rimarcare che la delimitazione del comparto a servizio della cava Latermont è avvenuta già con deliberazione di G.R. n.323 del 7/3/2007, adottata allorquando l'autorizzazione regionale era certamente vigente e da ultimo confermata con deliberazione di G.R. n.494 del 30.03.2009”*;
 - *“... omissis.... la Regione Campania, accedendo ad apposita istanza dell'esponente, ha delimitato un comparto estrattivo a servizio della cava Latermont”*.

CONSIDERATO CHE

- con Delibera di G.R. n.494 del 20 marzo 2009 è stato perimetrato il Comparto estrattivo C09BN-02 intorno alla cava ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 9 e dell'art.89 comma 10 delle NdA del PRAE;
- il comma 14 dell'art. 25 delle NdA del PRAE prevede che *“Nei comparti delimitati, ove sono ricomprese cave attive, gli esercenti l'attività estrattiva in possesso di regolare autorizzazione e/o concessione, entro 6 mesi dalla pubblicazione del P.R.A.E. (leggasi, così come da Direttiva del Settore Cave n.516733 del 7.06.2007 – punto 5): “dall'approvazione definitiva dei comparti estrattivi da parte della Giunta Regionale”, sono tenuti a presentare l'aggiornamento del progetto di coltivazione nel rispetto delle superfici assentite con l'autorizzazione originaria e tenendo conto delle prescrizioni dettate dal P.R.A.E. e dal competente dirigente regionale”*;

- il comma 15 del medesimo art. 25 prevede che *“Il progetto di coltivazione aggiornato è approvato nei successivi 90 gg. , senza necessità di acquisire ulteriori assensi e pareri. Nel caso di violazione dell'obbligo di presentazione del nuovo progetto di coltivazione aggiornato nel termine prefissato, il competente dirigente regionale sospende la coltivazione della cava fino all'approvazione del nuovo progetto di coltivazione”*;
- questo Settore, con nota n. 981164 del 12.11.2009, ha chiesto alla Società Latermont di integrare l'istanza con specifica documentazione tecnica ed amministrativa;
- in riscontro alla predetta nota, la Società, in data 18.12.2009 - prot. reg. n. 1100874 del 21.12.2009, ha trasmesso gli atti tecnici richiesti eccependo, però, sulla presentazione della polizza fidejussoria bancaria e sull'acquisizione della VIA;
- di contro, questo Settore, con nota n. 105894 del 5.2.2010, ha evidenziato che non risultavano ancora formalizzate le procedure per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e del parere V.I.A. comunque previsti dalla normativa vigente e richiamati, nella loro essenzialità ai fini dell'autorizzazione, dalla Direttiva del Settore Cave n. 857110 del 7.10.2009;
- con nota del 16.04.2010, prot. regionale n. 335987, la Società LATERMONT ha trasmesso l'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Leg.vo n. 152/2006 e smi e i relativi elaborati di progetto;
- dagli atti si è rilevato, tuttavia, che il progetto presentato con l'istanza VIA era quello a suo tempo autorizzato da questo Settore con D.D. n. 154 del 4.12.2006 integrato con lo Studio di impatto ambientale e la Sintesi non tecnica; a tale progetto non erano stati allegati gli elaborati tecnici, ritenuti sostanziali, costituenti il progetto aggiornato inoltrato in data 18.12.2009 ai sensi dell'art.25 c.14 delle NdA del PRAE e, pertanto, gli stessi sono stati chiesti con nota n.373095 del 28.04.2010;
- la società LATERMONT, in data 3.05.2010 – prot reg. n. 390691 del 4.05.2010, ha trasmesso le integrazioni richieste unitamente all'istanza VIA riveduta e corretta e alla prova dell'avvenuto deposito dell'intero progetto presso la Provincia di Benevento ed il Comune di Montesarchio;
- questo Settore, in data 6.05.2010 prot. n. 398895, ha trasmesso al Settore Tutela dell'Ambiente la relativa documentazione tecnica ed amministrativa conforme agli originali depositati presso questo stesso Settore;
- il Settore Tutela dell'Ambiente, in esito alle determinazioni del “Tavolo tecnico”, in data 8.07.2010 prot. n. 584927, ha chiesto alla Società Latermont atti integrativi finalizzati alla definizione della procedura VIA;
- in data 16.07.2010 - prot reg. n. 616419 del 20.07.2010, la Società Latermont ha trasmesso le integrazioni alla pratica richieste dal Settore Tutela dell'Ambiente, costituite, nello specifico, dai seguenti elaborati che, di fatto, illustrano l'esecuzione del progetto nel rispetto delle norme del PRAE:
 - Tav. 01 Relazione tecnico-descrittiva;
 - Tav. 02 Planimetria antecedente la realizzazione degli interventi di cui alla prima fase dei lavori
 - Tav. 03.a Planimetria dello stato attuale a curve di livello su catastale con l'individuazione dei profili e delle sezioni per la determinazione della consistenza del giacimento;
 - Tav. 03.b Profili del terreno dello stato attuale posti ortogonalmente ai fronti di scavo;
 - Tav. 03.c Sezioni dello stato attuale per la determinazione della consistenza quantitativa e qualitativa del giacimento;
 - Tav. 04a Planimetria a conclusione della seconda fase su curve di livello e catastale con l'individuazione dei profili e delle sezioni per la determinazione della consistenza del giacimento;
 - Tav. 04.b Profili del terreno a conclusione della seconda fase posti ortogonalmente ai fronti di scavo;
 - Tav. 04.c Sezioni a conclusione della seconda fase per la determinazione della consistenza quantitativa e qualitativa del giacimento;
 - Tav. 05a Planimetria a conclusione della terza fase su curve di livello e catastale con l'individuazione dei profili e delle sezioni per la determinazione della consistenza del giacimento;
 - Tav. 05.b Profili del terreno a conclusione della terza fase posti ortogonalmente ai fronti di scavo;
 - Tav. 05.c Sezioni a conclusione della terza fase per la determinazione della consistenza quantitativa e qualitativa del giacimento;
 - Tav. 06a Planimetria a conclusione della quarta fase su curve di livello e catastale con l'individuazione dei profili e delle sezioni per la determinazione della consistenza del giacimento;

- Tav. 06.b Profili del terreno a conclusione della quarta fase posti ortogonalmente ai fronti di scavo;
 - Tav. 06.c Sezioni a conclusione della quarta fase per la determinazione della consistenza quantitativa e qualitativa del giacimento;
 - Tav. 07 Tabulato di calcolo della consistenza del giacimento;
 - Tav. 08 Planimetrie e profili con riferimento alla sistemazione idrografica durante le fasi di coltivazione;
 - Tav. 09.a Planimetria di sistemazione al termine della prima fase;
 - Tav. 09.b Profili di sistemazione a termine della prima fase;
 - Tav. 10.a Planimetria di sistemazione al termine della seconda fase;
 - Tav. 10.b Profili di sistemazione a termine della seconda fase;
 - Tav. 11.a Planimetria di sistemazione al termine della terza fase;
 - Tav. 11.b Profili di sistemazione a termine della terza fase;
 - Tav. 12.a Planimetria di sistemazione al termine della quarta fase;
 - Tav. 12.b Profili di sistemazione a termine della quarta fase;
 - Tav. 13 Planimetrie e profili delle interferenze che le lavorazioni per fasi arrecano alle attività di ricomposizione ambientale;
 - Tav. 14 Computo metrico estimativo;
 - Tav. 15 Planimetria di riassetto e di sistemazione finale con la conformazione e destinazione finale del suolo, le opere previste, la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali ed i lotti di progressivo intervento;
 - Tav. 16 Fotorendering rappresentante lo stato dei luoghi dopo le attività di ricomposizione ambientale.
- Il progetto di coltivazione e recupero ambientale risulta articolato in quattro fasi esecutive di cui la prima fase è stata già completata in forza delle precedenti autorizzazioni, mentre per la seconda, terza e quarta si prevede un periodo di tempo di anni 7 per la loro esecuzione; in particolare, sono stati pianificati 6 lotti attuativi, ciascuno della durata di dodici mesi, oltre ad un anno per la sistemazione ambientale finale;
 - il progetto, nelle sue linee di sistemazione finale, persegue il criterio di ricomposizione ambientale previsto dall'art. 60 delle NdA del PRAE, ovvero quello della "replicazione geomorfologica, naturale ed ambientale";
 - la cava si sviluppa su di una superficie di mq. 228.530 ed il completamento del piano di coltivazione prevede lo sfruttamento del giacimento di argille per residui mc. 1.632.456,54;
 - la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici di Caserta e Benevento, con provvedimento prot. n. 14275 del 6.07.2010, ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del progetto;
 - con nota n. 639240 del 27.07.2010, il Settore Tutela dell'Ambiente ha comunicato le determinazioni della Commissione VIA concernenti il parere favorevole con prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'intervento; prescrizioni che di seguito si riportano testualmente:
 - *"in fase di coltivazione dovrà essere garantita la sicurezza dei luoghi nei confronti degli addetti ai lavori, per cui i fronti di scavo, in considerazione della metodologia di intervento proposta e l'uso dei mezzi meccanici impiegati, non potranno avere un'alzata superiore allo sbraccio del mezzo stesso;*
 - *le attività di recupero ambientale dovranno prevedere la semina delle essenze erbacee (miscuglio di essenze scelte sulla base delle indagini vegetazionali) almeno 2 anni prima del successivo impianto in sequenza delle essenze arbustive ed arboree;*
 - *la densità ed il sesto d'impianto per le essenze arboree ed arbustive dovranno rispondere all'esigenza di ricreare un ambiente "naturaliforme" quanto più possibile simile al contesto di riferimento;*
 - *con il progredire del recupero ambientale, dovrà essere garantito l'accesso a tutte le aree fino al completo attecchimento delle essenze vegetali, onde consentire le cure colturali che si potranno, come dichiarato dal proponente, per un periodo di 5 anni successivi all'impianto delle essenze arboree;*
 - *si dovranno prevedere analisi periodiche delle acque superficiali confluite all'interno della vasca di raccolta, al fine di valutarne l'idoneità al recapito nel reticolo idrografico naturale";*
 - il Comune di Montesarchio ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 07 del 28.07.2010 prot. n. 16137;

- il Comune di Montesarchio, in data 9.08.2010 prot. n. 16847, ha trasmesso il progetto ed il parere della Soprintendenza ai BB.AA. di Caserta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

RITENUTO CHE

- la Società Latermont, nelle proprie osservazioni del 26.07.2010 alla comunicazione motivi ostativi dell'Ufficio prot. n. 595356 del 12.07.2010, ha motivatamente controdedotto esponendo fatti attraverso i quali ha chiesto di considerare la cava come "autorizzata"; nella fattispecie, con le deliberazioni di G.R. n. 323 del 7/3/2007 e n. 494 del 20.03. 2009, è stato delimitato intorno alla cava LATERMONT il comparto estrattivo C09BN-02 e ciò a fronte di specifica istanza avanzata dalla Società nei termini dei commi 9 e 10 dell'art. 24 delle NdA del PRAE, riservati alle cave autorizzate, non di calcare, ubicate in aree non perimetrale del PRAE, che sono strettamente e funzionalmente connesse ad attività imprenditoriali riconducibili allo stesso ciclo produttivo; implicitamente, nel marzo del 2009, all'atto dell'adozione della Delibera n. 494, si è riconosciuto lo "status amministrativo" di cava autorizzata;
- la Sentenza TAR Campania n. 1561 del 23.03.2010, con riferimento all'istanza di proroga art.12 della L.R.54/85, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso principale e l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti e con esplicito riferimento alla perentorietà del termine del 31.03.2007, non ha formulato alcuna interpretazione di merito della Norma del PRAE, ritenendo che l'interpretazione di "*non perentorietà*" fornita dall'Amministrazione Regionale con delle note avrebbe dovuto essere risolta mediante differenti "*atti provvedimenti o normativi*", così come è stato effettivamente compiuto con la L.R. n.14 del 06.11.2008, successivamente dichiarata incostituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale n.67 del 22.02.2010;
- attesa la comunicazione motivi ostativi n. 595356 del 12.07.2010 e le osservazioni poste a riguardo dalla Società in data 26.07.2010, questo Settore ha chiesto chiarimenti al Settore Cave con nota n. 700990 del 27.08.2010 circa lo *status* amministrativo della cava, ovvero se essa potesse ritenersi autorizzata ai fini dell'accoglimento dell'istanza formulata ai sensi delle NdA del P.R.A.E.;
- in riscontro il Settore Cave, con nota n. 705935 del 31.08.2010, ha evidenziato che il presupposto per dar corso amministrativo all'istanza art.25 c.14 delle NdA del PRAE è che "**..... omissis la cava di interesse fosse provvista di regolare autorizzazione in corso di validità al momento della entrata in vigore del PRAE, ovvero al 20 giugno 2006... omissis...**"; fattispecie questa riscontrabile per la cava Latermont autorizzata al 31.03.2007 con D.D. n.154 del 4.12.2006;
- con la stessa nota il Settore Cave, riguardo alla Sentenza TAR Campania n.1561 del 23.03.2010, pone in risalto che "*...omissis.... le motivazioni esposte in sentenza ed i presupposti su cui la stessa si basa non hanno attinenza con la questione per la quale è stato richiesto il chiarimento in oggetto*".

PRESO ATTO CHE:

- con nota n. 639240 del 27.07.2010, il Settore Tutela dell'Ambiente ha comunicato le determinazioni della Commissione VIA concernenti il parere favorevole con prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'intervento espresso nella seduta del 8.07.2010;
- il Comune di Montesarchio, sul parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici di Caserta e Benevento - provvedimento prot. n. 14275 del 6.07.2010, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 07 del 28.07.2010 prot. n. 16137.

RILEVATO CHE:

- sussistono le condizioni per la prosecuzione dell'attività di cava nel rispetto del progetto presentato in data 18.12.2009 – prot. n.1100874, successivamente integrato, ai fini dell'espletamento della procedura VIA, con gli atti prot. n.390691 del 4.05.2010 e prot. n. 616419 del 20.07.2010,
- il medesimo progetto rientra nell'ambito delle superfici legittime e ricalca fedelmente le linee progettuali esecutive a suo tempo approvate con i DD.DD. di autorizzazione n. 1187 del 15.05.2001 e n. 154 del 4.12.2006;
- la Società ha stipulato la convenzione con il Comune di Montesarchio in data 26.07.2001 Rep. n. 33;
- con nota del 11.02.2008 - prot. reg. n. 146529 del 18.02.2008, la Società Latermont ha attestato l'avvenuto pagamento del contributo regionale dovuto ai sensi della L.R. 15/05 per l'anno 2007;

- con la stessa nota del 11.02.2008, la predetta Società ha attestato di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto al Comune quale onere di "Convenzione" per l'anno 2007, essendo, comunque, in regola con i pregressi oneri;
- il recupero ambientale è garantito da apposita polizza fidejussoria della SAI S.p.A., già agli atti di quest'Ufficio, per un capitale massimo di € 178.639,00 superiore al 75% del piano finanziario.

VISTO:

- il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- il D. Lgs n. 624/96;
- l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 07 Giugno 2006 del Commissario ad Acta e succ.;
- i DD.DD. n. 1187 del 15.05.2001 e n. 154 del 4.12.2006;
- la Delibera di G.R. n.213 del 10.02.2009;
- la nota del Settore Cave prot. n. 705935 del 31.08.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento con nota prot. reg. n. 715618 del 3.09.2010 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, alla Società LATERMONT a r.l. con sede in Lucera (FG) Via S. Rocco n. 45, rappresentata dal sig. Fantini Filippo, nato a Foggia il 5.05.1962 e residente in Lucera (FG) alla via Casotti Beato Agostino n. 62:

- ai sensi dell'art. 25 comma 14 delle Norme di Attuazione del PRAE, di autorizzare la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale della cava di argilla sita nel Comune di Montesarchio alla località Tora Tre Ponti, insistente sulle particelle n. 55 del foglio 23 e nn. 72 – 211– 110 – 88 – 87 –86 – 85 – 84 – 173– 55 – 53 del foglio 24 corrispondente ad una superficie di mq. 228.530 e per un volume estrattivo di mc. 1.632.456,54;
- che la durata dei lavori di coltivazione e recupero ambientale dell'intero sito di cava è fissata, secondo il crono-programma, in anni 7, per cui la scadenza della presente autorizzazione è fissata alla data del 15.09.2017;
- che gli elaborati descrittivi e progettuali della coltivazione e recupero ambientale, presentati con istanza in data 20.07.2010 – prot. n. 616419 del 20.07.2010, dettagliatamente elencati nei "CONSIDERATO", sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; gli stessi elaborati dovranno essere tenuti a disposizione, unitamente al suddetto provvedimento di autorizzazione, presso la cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli degli Enti preposti;
- che le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Commissione VIA, di cui alla comunicazione del Settore Tutela dell'Ambiente prot. 639240 del 27.07.2010, testualmente richiamate nei "CONSIDERATO", costituiscono elemento pregnante della presente autorizzazione e vanno pedissequamente osservate;
- che la validità del presente Decreto è subordinata all'aggiornamento della polizza fidejussoria della Fondiaria SAI S.p.A. n. D14061063/03 emessa il 19.07.2004, per un capitale garantito di €. 178.639,00 superiore al 75% del piano finanziario, già agli atti di questo Ufficio, in maniera tale che la stessa garantisca l'esecuzione del recupero ambientale fino a tre anni oltre la scadenza dell'autorizzazione;
- che, preliminarmente all'inizio dei lavori, va verificata l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute agli artt. 38, 39 e 40 delle NdA del PRAE, redigendosi, in particolare, apposito "verbale di delimitazione" dell'area autorizzata così come da comma 6 dello stesso art. 40 delle Norme;
- che, al di là di quanto già previsto in progetto, vanno pure rispettate le disposizioni di cui all'art. 47 delle NdA del PRAE ed in particolare quelle indicate al comma 2;

- che, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, l'esercente è tenuto a darne comunicazione al Settore a mezzo di aggiornamento di denuncia di esercizio ai sensi dell'art.28 del D.P.R.n.128/1959 con il quale saranno comunicate, tra l'altro, le nomine del Direttore responsabile di cava e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- che, in relazione alla presente autorizzazione, qualora siano previste nuove figure professionali e lavorative, nonché nuovi mezzi meccanici non contemplati dal D.S.S. depositato presso questa Autorità di Vigilanza, lo stesso, essendo un Documento programmatico dinamico, va adeguatamente aggiornato;
- che la mancata esecuzione degli interventi di recupero darà luogo all'attivazione delle procedure di cui all'art. 15 - comma 1 - lettera d) delle NdA del PRAE;
- che permane a carico della Società l'obbligo di provvedere, di concerto con il Comune di Montesarchio, agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 3 dello schema di convenzione di cui alla Delibera di G.R. n. 778 del 24.2.1998;
- che sono a carico della Società gli ulteriori obblighi relativi al versamento del contributo annuo regionale dovuto ai sensi della L.R. 15/05 e di quello ambientale ai sensi dell'art.19 della L.R. n.1/2008.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90, potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è trasmesso:
in via telematica, a norma di procedura:

- Alla Segreteria di Giunta;
- Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.

per competenza o conoscenza o norma:

- All'Assessore ai LL.PP. e Cave;
- Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. – Napoli;
- Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli;
- Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento;
- Alla Regione Campania – Settore Tutela dell'Ambiente;
- al Comune di Lucera (FG) per la notifica al titolare dell'autorizzazione;
- al Comune di Montesarchio, alla Comunità Montana del Taburno, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici di Caserta e Benevento, al Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Benevento, al Comando Carabinieri di Montesarchio, per quanto di rispettiva competenza.

dott. Italo Giulivo